

AVV. PIETRO ALOISIO

via Vittorio Alfieri n.43- 98051- Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
tel.090-9702378 - fax 090-9702378 / cell. 320-4680128 / pietroaloisio@pec.giuffre.it

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO**

ROMA

Ricorso

con pedissequa istanza cautelare

Per il Sig. Bisignani Edoardo (c.f. ~~XXXXXXXXXXXX~~), nato il ~~01.01.1980~~ a ~~XXXXXXXXXX~~ (~~XXXX~~), ed ivi residente in ~~Viale Trastevere n.76/A~~, rapp.to e difeso, come da procura spillata al presente atto – all.1, dall'Avv. Pietro Aloisio del Foro di Barcellona Pozzo di Gotto (c.f. LSAPTR82S06A638Y – pec pietroaloisio@pec.giuffre.it – fax 0909702378) e con lui elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), via Vittorio Alfieri n.43.

Si dichiara di voler ricevere, in ossequio al processo amministrativo telematico ed al relativo domicilio digitale, ogni comunicazione e/o notifica agli indicati recapiti (indirizzo pec e fax).

(parte ricorrente)

Contro

1) il Ministero dell'Istruzione e del Merito (c.f. 80185250588 – pec urp@postacert.istruzione.it) in persona del Ministro p.t., quale legale rapp.te, con sede in Roma (cap 00153), Viale Trastevere n.76/A, elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma (c.f. 80224030587 - pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), con sede in Via Dei Portoghesi n.12 - 00186 Roma (RM);

2) l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (c.f. 80018500829 – pec drsi@postacert.istruzione.it), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Palermo, via G. Fattori n.60 (c.a.p. 90146), *ex lege* domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma (c.f.

80224030587 - pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), con sede in Via Dei Portoghesi n.12 - 00186 Roma (RM);

3) l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio I – Ambito Territoriale di Palermo (c.f. 80012100824 - usppa@postacert.istruzione.it) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Palermo, via San Lorenzo Colli n.312/G (cap 90146) *ex lege domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma* (c.f. 80224030587 - pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), con sede in via Dei Portoghesi n.12 - 00186 Roma (RM);

4) l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio V – Ambito Territoriale di Agrigento (c.f. 80004660843 - pec uspag@postacert.istruzione.it) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Agrigento, via Leonardo Da Vinci n.2 (c.a.p. 92100) *ex lege domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma* (c.f. 80224030587 - pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), con sede in via Dei Portoghesi n.12 - 00186 Roma (RM);

5) l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VI – Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna (c.f. 92037830855 e 80002120865 – pec uspcl-en@postacert.istruzione.it) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sedi rispettivamente in Caltanissetta, via Nino Martoglio n.1 (c.a.p. 93100) ed Enna, via Varisano n.2 (c.a.p. 94100), *ex lege domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma* (c.f. 80224030587 - pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), con sede in via Dei Portoghesi n.12 - 00186 Roma (RM);

6) l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VII – Ambito Territoriale di Catania (c.f. 80008730873 - pec uspct@postacert.istruzione.it), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Catania, via P. Mascagni n.52 (c.a.p. 95131) *ex lege domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma* (c.f.

80224030587 - pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), con sede in via Dei Portoghesi n.12 - 00186 Roma (RM);

7) PUfficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina (c.f. 80005000833 – pec uspme@postacert.istruzione.it), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Messina, via S. Paolo n.361 – ex IAI (c.a.p. 98122) *ex lege* domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma (c.f. 80224030587 - pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), con sede in via Dei Portoghesi n.12 - 00186 Roma (RM);

8) PUfficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio IX – Ambito Territoriale di Ragusa (c.f. 92005900888 – pec usprg@postacert.istruzione.it), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Ragusa, via Giordano Bruno n.2 (c.a.p. 97100) *ex lege* domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma (c.f. 80224030587 - pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), con sede in via Dei Portoghesi n.12 - 00186 Roma (RM);

9) PUfficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio X – Ambito Territoriale di Siracusa (c.f. 80001830894 – pec uspsr@postacert.istruzione.it), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Siracusa, viale Tica n.149 (c.a.p. 96100) *ex lege* domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma (c.f. 80224030587 - pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), con sede in via Dei Portoghesi n.12 - 00186 Roma (RM);

10) PUfficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio XI – Ambito Territoriale di Trapani (c.f. 80003400811 – pec usptp@postacert.istruzione.it), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Trapani, via Castellammare n.14 (c.a.p. 91100) *ex lege* domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma (c.f.

80224030587 - pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), con sede in via Dei Portoghesi n.12 - 00186 Roma (RM)

(parti resistenti)

e nei confronti

- della Sig.ra Condorelli Gemma (c.f. [REDACTED]) nata il [REDACTED] a [REDACTED] e residente in [REDACTED] ([REDACTED]), via [REDACTED]
- del Sig. Laurretta Danilo (c.f. [REDACTED]) nato il [REDACTED] a [REDACTED] (RG) e residente in [REDACTED], via [REDACTED]
- e di tutti gli altri candidati ammessi alla prova orale del concorso ordinario per Educazione motoria scuola Primaria di cui al D.D. n. 1330 del 04.08.2023, come da pubblicazione operata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, con atto a firma del Funzionario Vicario Dott. Renato Tuttoilmondo per il Dirigente Dott. Marco Anello, datato 02.01.2024

(parti controinteressate)

per l'annullamento, previa sospensione

- a) del provvedimento contenente i candidati ammessi alla prova orale del concorso ordinario per educazione motoria scuola primaria di cui al D.D. n. 1330 del 04.08.2023 (classe di concorso EEEM) - concorso 2023 per docenti di educazione motoria nella scuola primaria (Legge 30 dicembre 2021, n.234 articolo 1, commi 329 e seguenti), come da pubblicazione operata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, con atto a firma del Funzionario Vicario Dott. Renato Tuttoilmondo per il Dirigente Dott. Marco Anello, datato 02.01.2024 (m pi.AOODRSI.REGISTRO – UFFICIALE.U.0000061), nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente;
- b) dell'esito della prova scritta del concorso educazione motoria scuola primaria D.D. n. 1330 del 04.08.2023 - concorso 2023 per docenti di educazione motoria nella scuola primaria (Legge 30 dicembre 2021, n.

234 articolo 1, commi 329 e seguenti), con riferimento alla ripartizione dei posti per la Regione Sicilia ed alla relativa aggregazione territoriale regionale di gestione, nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente per essergli stato attribuito un punteggio di n.68 punti a fronte di n.70 dovuti, utili per il superamento della prova;

c) del questionario costituente la prova scritta (prima prova) del concorso educazione motoria scuola primaria D.D. n. 1330 del 04.08.2023 - concorso 2023 per docenti di educazione motoria nella scuola primaria (Legge 30 dicembre 2021, n. 234 articolo 1, commi 329 e seguenti), con relativa attribuzione del punteggio determinato, per la parte contenente il quesito indicato al n.10 *“Uno degli obiettivi di apprendimento dell'educazione fisica previsto nella sezione "Il gioco, lo sport, le regole e il fair play" delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, emanate con DM n. 254/2012, è”, per come redatto dalla Commissione Nazionale, dunque gli atti della Commissione con cui sono stati predisposti i quesiti e/o approvata la griglia delle risposte ai quesiti, laddove è stata attribuita come valida solo la risposta indicata alla lettera a) "partecipare attivamente alle varie forme di gioco, anche quelle organizzate in forma di gara" e non anche la risposta fornita dal ricorrente, contenuta nella lettera c) “realizzare strategie di gioco e mettere in atto comportamenti collaborativi”;*

d) del sistema di correzione automatico di risposte, dei verbali della Commissione che hanno approvato i quesiti e le risposte, dei verbali di correzione della prova scritta, tutti a riguardo della erroneità del quesito in argomento e dell'erronea omessa attribuzione di punteggio anche alla risposta c) del quesito n.10 fornita dal ricorrente, i cui estremi di protocollo risultano ignoti e non conosciuti oltre che per quanto di necessità dei quadri di riferimento redatti dalla Commissione;

e) di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad essi collegato, consequenziale e/o comunque presupposto, anche solo potenzialmente

lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compreso il bando di concorso ordinario per educazione motoria scuola primaria di cui al D.D. n. 1330 del 04.08.2023 (classe di concorso EEEM) - concorso 2023 per docenti di educazione motoria nella scuola primaria (Legge 30 dicembre 2021, n. 234 articolo 1, commi 329 e seguenti).

Si premette in fatto

Giusto Decreto Dipartimentale n.1330 del 04.08.2023 a firma del Direttore Generale Dott. Filippo Serra (all.2) il Ministero dell'Istruzione e del Merito indiceva e pubblicava il concorso ordinario 2023 per educazione motoria scuola primaria (classe di concorso EEEM).

Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, di cui all'articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n.234.

Ancora più nel dettaglio l'indicato decreto bandiva, su base regionale, un concorso per titoli ed esami, abilitante, per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, per la copertura di n.1.740 posti comuni, vacanti e disponibili nell'anno scolastico 2023/2024 per le classi quarte e quinte della scuola primaria, così come rilevati con il decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 28 aprile 2023, n.74.

Il Sig. Bisignani Edoardo, avendone giusto titolo, ed in particolare essendo in possesso della laurea magistrale in scienze tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM-67), avanzava conferente domanda di partecipazione (all.3) registrata al protocollo (m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.1093351.31-08-2023).

In particolare l'odierno ricorrente partecipava al reclutamento con riferimento ai posti previsti dal D.D. n.1330 del 04.08.2023 per la Regione

Sicilia (n.134) come indicati nell'allegato I del suddetto decreto nella tabella deputata alla ripartizione dei posti.

In forza di ciò in data 15.12.2023 il candidato Bisignani sosteneva la prova scritta *computer based* ottenendo il punteggio di 68/100, inferiore alla soglia minima prevista di 70/100 necessaria per la fase successiva rappresentata dall'ammissione alla prova orale.

Si allega al n.4 la prova scritta sostenuta dal ricorrente all'esito dell'avvenuta correzione, per come scaricata sulla posizione personale dal sito ministeriale dopo aver fornito le relative credenziali.

Per tale ragione quest'ultimo non veniva incluso nell'elenco (all.5) contenente i candidati ammessi alla prova orale del concorso ordinario per educazione motoria scuola primaria di cui al D.D. n. 1330 del 04.08.2023 (classe di concorso EFEM) - concorso 2023 per docenti di educazione motoria nella scuola primaria (Legge 30 dicembre 2021, n. 234 articolo 1, commi 329 e seguenti), come da pubblicazione operata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, con atto a firma del Funzionario Vicario Dott. Renato Tuttoilmondo per il Dirigente Dott. Marco Anello, datato 02.01.2024, ma in realtà effettivamente visibile dall'utenza sulla piattaforma a partire dal 15.01.2024.

Compiuto il sopra indicato breve *excursus* gli impugnati provvedimenti si ritengono meritevoli di censura per i seguenti motivi in

Diritto

I) Errata formulazione del quesito/risposta n.10 con conseguente scorretta attribuzione del punteggio al ricorrente Bisignani Edoardo; violazione e falsa applicazione del principio di *par condicio* tra tutti i concorrenti; errata applicazione del principio di trasparenza amministrativa ex art.97 Cost. e manifesta irragionevolezza dell'azione

amministrativa con violazione anche dell'art.8 delle disposizioni contenute nel Decreto Dipartimentale n.1330 del 04.08.2023.

Il più volte richiamato Decreto Dipartimentale n.1330 del 04.08.2023 ha provveduto a disciplinare, all'interno dell'indetto concorso, tutti i requisiti generali di ammissione, così come il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze e le modalità di organizzazione/svolgimento delle prove d'esame.

Nel dettaglio, all'art.8 del suddetto decreto denominato "prova scritta", è stato disposto quanto segue:

"1. La prova scritta, computer-based, vertente sui programmi di cui all'Allegato A del decreto ministeriale, si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio, e consiste nella somministrazione di 50 quesiti, ripartiti nel modo seguente:

a. quaranta quesiti a risposta multipla, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato;

b. cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.

2. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; ciascuna risposta esatta comporta l'attribuzione di 2 punti; ciascuna risposta errata o mancante comporta l'attribuzione di 0 punti. L'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.

3. La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di cui all'articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.

4. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di

calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, salvo diversa indicazione della Commissione Nazionale di esperti. È fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione giudicatrice. In caso di violazione è disposta l'immediata esclusione dal concorso.

5. L'amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

6. Per la valutazione della prova scritta, la commissione ha a disposizione un massimo di 100 punti. La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio minimo di 70 punti. Il superamento della prova scritta è condizione necessaria per l'accesso alla prova orale.”

Tuttavia, a differenza di quanto previsto e regolamentato al punto n.2: “Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; ciascuna risposta esatta comporta l'attribuzione di 2 punti; ciascuna risposta errata o mancante comporta l'attribuzione di 0 punti. L'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti”, la domanda individuata al n.10 nella prova scritta destinata al ricorrente non rispetta i suddetti parametri, in quanto contenente non n.1 risposta esatta, bensì n.2, sulla scorta della formulazione del testo della domanda.

Entrando nello specifico il quesito n.10 della prova scritta del candidato Bisignani Edoardo così recitava:

“Uno degli obiettivi di apprendimento dell'educazione fisica previsto nella sezione “Il gioco, lo sport, le regole e il fair play” delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, emanate con DM n. 254/2012, è:

- a) partecipare attivamente alle varie forme di gioco, anche quelle organizzate in forma di gara
- b) vivere la vittoria con agonismo dimostrando contrarietà nell'accettare la sconfitta
- c) realizzare strategie di gioco e mettere in atto comportamenti collaborativi

d) saper utilizzare l'esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali"

Orbene, il candidato Bisignani a fronte della suddetta domanda ha provveduto a fornire la risposta di cui alla lettera c), ritenuta tuttavia errata in quanto (nel sistema di correzione automatico dei quesiti) è stata individuata come corretta solo quella di cui alla lettera a).

Per tale ragione al ricorrente con riferimento alla domanda n.10 è stato attribuito il punteggio 0 anziché 2, come sarebbe dovuto avvenire, non permettendo al candidato di raggiungere la soglia di punti 70/100, idonea al superamento della prova scritta ai fini dello svolgimento di quella successiva orale (si rammenta che il candidato ha raggiunto in prova scritta un punteggio di 68/100 al netto della erronea valutazione sulla domanda oggetto dell'odierna impugnazione).

Vi è stata quindi una omessa attribuzione del corretto punteggio ai danni dell'odierno ricorrente idonea ad impedirgli purtroppo di accedere allo stato alla fase successiva.

Da qui le ragioni dell'odierna impugnazione.

Al fine di non compiere ragionamenti astratti, si procederà ad illustrare in maniera quanto più sintetica e schematica, previo richiamo degli specifici elementi normativi, l'erronea attribuzione di punteggio nel caso di specie.

Il testo della domanda n.10 si è limitato a richiedere "...*Uno degli obiettivi di apprendimento dell'educazione fisica previsto nella sezione "Il gioco, lo sport, le regole e il fair play" delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, emanate con DM n. 254/2012...*".

Il parametro indicato al fine di poter provvedere ad individuare la risposta corretta era senza dubbio il D.M. n.254/2012 (che si allega al n.6) contenente le "*Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione*".

Ma nella suddetta domanda non veniva effettuata alcuna specificazione circa un singolo segmento del percorso curricolare a differenza di quanto

avvenuto in altre domande (come ad esempio nella n.50 ove veniva richiesto: *“Secondo le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, adottate con DM n. 254/2012, tra gli obiettivi di apprendimento di educazione fisica al termine della classe quinta della scuola primaria, è compreso”* e quindi per l’appunto circoscritto l’ambito temporale all’interno dello svolgimento curriculare scolastico – classe quinta della scuola primaria).

In ragione di ciò poiché:

- il D.M. n.254/2012 a pag.24 nell’*incipit* espressamente sancisce che *“il primo ciclo d’istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado”* (quindi comprendendo, per intendersi, sia le scuole elementari che le scuole medie)

- il D.M. n.254/2012 alle pagg.64 e 65 fra gli obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado alla voce *“il gioco, lo sport, le regole e il fair play”* prevede al secondo punto *“ – Sa realizzare strategie di gioco, mette in atto comportamenti collaborativi e partecipa in forma propositiva alle scelte della squadra”*

appare evidente come la risposta fornita dal candidato e contenuta nella lettera c), e cioè *“realizzare strategie di gioco e mettere in atto comportamenti collaborativi”* dovesse ritenersi corretta in quanto obiettivo compreso all’interno del primo ciclo di istruzione (rientrando per quanto detto la classe terza della scuola secondaria di primo grado all’interno del suddetto percorso), per come indicato nella domanda al pari della risposta contenuta alla lettera a), ritenuta a livello ministeriale l’unica idonea e meritevole dell’attribuzione del punteggio di n.2 punti, anche se non ricalcante in maniera pedissequa e nella sua interezza quanto previsto sempre dal D.M. n.254/2012.

Infatti la risposta ritenuta dal Ministero corretta, quella di cui alla lett. a) *“partecipare attivamente alle varie forme di gioco, anche quelle organizzate in forma di gara”* comunque non comprende la dicitura *“collaborando con gli altri”* contemplata sempre a pag.64 del suddetto Decreto laddove si parla di obiettivi di

apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria (in ogni caso ricadente all'interno del primo ciclo di istruzione).

Quindi sia alla risposta di cui alla lett. a) - indicata come corretta dal Ministero - che a quella di cui alla lett. c) - indicata dal candidato Bisignani ma non ritenuta corretta - manca una minima parte della dicitura contemplata nel D.M. n.254/2012 (tale aspetto viene evidenziato al solo fine di rimarcare che l'assenza di un termine nella definizione della risposta c) non può essere ritenuto quale elemento inficiante della sua correttezza rispetto al quesito posto, atteso che anche la risposta a) risulta manchevole di una parte della dicitura ministeriale).

In definitiva la domanda indicata nella prova scritta del candidato Bisignani Edoardo al n.10, per errore nella sua formazione, è stata predisposta con n.2 risposte corrette sulla scorta del quesito fornito, rappresentate da quelle indicate alle lettere a) e c).

Al ricorrente, che non può di certo essere penalizzato da un errore Ministeriale nella formazione dei quesiti e nella predisposizione delle relative risposte, dovevano di conseguenza essere attribuiti n.2 punti in relazione alla domanda n.10 (in quanto la risposta fornita era corrispondente ai dettami dell'interrogativo a cui è stato sottoposto) che gli avrebbero permesso di raggiungere la soglia indicata di 70/100 utile al superamento dello sbarramento ai fini dello svolgimento della prova orale.

Tutto ciò tuttavia non è avvenuto, con evidente penalizzazione e pregiudizio del candidato in questione.

Alla luce di quanto evidenziato pertanto i provvedimenti impugnati, nella parte in cui non hanno ritenuto la correttezza della risposta fornita dal candidato alla domanda n.10 (con il rispondente congruo punteggio) e laddove non gli hanno consentito di essere inserito nell'elenco degli ammessi e quindi nel calendario delle prove orali, per il relativo svolgimento, risultano essere del tutto illegittimi e privi dei minimi presupposti di legge, quindi meritevoli del

chiesto annullamento in quanto viziati ed inefficaci giuridicamente, nella assenza come argomentato dei motivi posti alla base della loro adozione, in ossequio alla normativa di riferimento, oltre che in applicazione dei dettami costituzionali e del Decreto costituente il bando dell'esplicato concorso.

Et de hoc satis.

II) Istanza di sospensione.

Il ricorso è certamente munito del necessario *fumus* per quanto sopra evidenziato, atteso l'illegittimo omesso riconoscimento della correttezza della risposta fornita dal candidato alla domanda n.10, coerente e rispondente al quesito formulato, benché nella medesima domanda vi fosse altra risposta ritenuta corretta, e ciò in spregio a quanto determinato dal Decreto Dipartimentale n.1330 del 04.08.2023 ed a mezzo del quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito indiceva e pubblicava il concorso ordinario 2023 per educazione motoria scuola primaria.

Allo stesso modo nel caso di specie sussiste un evidente *periculum*, e cioè il grave pregiudizio, non risarcibile neppure per equivalente, da considerarsi in *re ipsa* ma che si evidenzia nei seguenti elementi.

L'omessa ammissione alla prova orale non consentirebbe al ricorrente Bisignani di poter ottenere a seguito del relativo superamento l'abilitazione (atteso che l'indetto concorso fornisce il suddetto titolo) ai fini dell'accesso all'insegnamento per i posti individuati (sempre giusto bando) vacanti e disponibili nel caso specifico ai fini del reclutamento per la Regione Sicilia (n.134).

Poiché i candidati ammessi allo stato alla prova orale risultano in numero inferiore rispetto ai posti disponibili, la partecipazione alla seconda fase ed il superamento dell'esame finale da parte del Sig. Bisignano consentirebbe a quest'ultimo certamente l'ottenimento della relativa cattedra. Ciò quindi significherebbe una immediata spendibilità del titolo, con in caso contrario, una concreta perdita di *chances* occupazionali quanto meno per il biennio scolastico.

2023/2024 e 2024/2025 e fino all'indizione di altro concorso avente le medesime caratteristiche abilitanti. Si aggiunga inoltre il primario profilo inerte l'eventuale omessa immissione in ruolo, che causerebbe al ricorrente un danno non risarcibile per equivalente, in quanto lesivo della sua crescita professionale, non solo in relazione al bagaglio di esperienza lavorativa, ma anche in ordine al punteggio da accumulare e all'impossibilità di stipulare relativi contratti. E' indubbio, infatti, che il mancato inserimento nella fase successiva del concorso in oggetto ai fini del relativo superamento, renderebbe più difficile l'inserimento della docente nel mondo della scuola, atteso che lo stesso sarebbe preceduto in graduatoria dai colleghi vincitori, con una inevitabile perdita di conoscenze acquisite e, conseguentemente, di professionalità. Di converso nella fattispecie l'inserimento con riserva nell'elenco dei candidati ammessi allo svolgimento della seconda prova orale (ove comunque il candidato dovrà essere sottoposto al relativo vaglio ai fini di attestare le relative capacità e conoscenze) consentirà la chiamata in ruolo e l'uscita dal precariato. Nella complessiva valutazione degli diritti reclamati e degli interessi in gioco deve pertanto consentirsi il riconoscimento dell'invocata tutela urgente, che permetterebbe in maniera del tutto legittima al ricorrente di concorrere con gli altri insegnanti nella relativa formazione della relativa graduatoria finale.

III) Richiesta di emissione di decreto *inaudita altera parte*.

La richiesta di decreto *inaudita altera parte* è giustificata ogni qual volta sussistono ragioni di urgenza talmente impellenti che non permettono neanche di attendere il decorso di pochi giorni necessari per la convocazione della controparte ovvero quando l'attuazione del provvedimento cautelare può essere pregiudicata dalla previa instaurazione del contraddittorio da evitarsi ancorché momentaneamente.

Per quanto sopra argomentato appare, nel caso di specie, comunque necessario l'intervento di una preventiva misura cautelare da adottarsi *inaudita*

altera parte, consistente nell'ammissione con riserva del Sig. Bisignano Edoardo nell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale (con autorizzazione anche alla sottoscrizione di successivi contratti), che potrà comunque essere oggetto di discussione nella successiva udienza cautelare in contraddittorio. Tale misura (che non arrecherebbe specifico immediato pregiudizio alle Amministrazioni resistenti ed ai controinteressati) tuttavia consentirà al ricorrente di poterla svolgere comunque entro il termine indicato nell'avviso di pubblicazione del calendario della prova orale (sopra già indicato come all.5), le cui indicate ultime date (rispettivamente per l'estrazione della traccia e della prova orale sono rispettivamente il 09.02.2024 ed il 10.02.2024). Tutto ciò in ogni caso prima della formazione della graduatoria definitiva concorsuale.

IV) Istanza ex art.41 c.p.a..

Il ricorrente ha notificato ai fini dell'ammissibilità il ricorso a due controinteressati rientranti fra i soggetti compresi nell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale.

Tali soggetti, a seguito di specifica richiesta avanzata (all.7), sono stati comunicati con nota da parte dell'U.S.R. Sicilia (all.8), con trasmissione dei nominativi dei Sigg.ri Condorelli Gemma e Lauretta Danilo.

Qualora Codesto Ecc.mo Collegio non dovesse ritenere sufficiente la notifica già effettuata ai controinteressati si chiede di estendere le notifiche e poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online delle amministrazioni resistenti, ex art.41 c.p.a., stante le oggettive difficoltà ad individuare tutti i controinteressati ed i relativi indirizzi di residenza.

V) Istanza istruttoria

In via istruttoria per un verso si chiede sin d'ora, qualora ritenuto strettamente essenziale ai fini del decidere (anche se i riferimenti normativi indicati ai fini dell'accoglimento delle doglianze promosse appaiono a parere della odierna difesa elementi oggettivi e cristallizzati), che venga disposta

apposita verifica (con nomina di apposito nominato consulente verificatore) al fine di accertare la correttezza e l'univocità della risposta ritenuta esatta dal Ministero con riferimento al quesito in contestazione alla luce delle criticità evidenziate in atti e nei documenti richiamati in allegati, ponendosi al verificatore le seguenti specifiche domande: “- *esaminati gli atti di causa e, in particolare, le contestazioni di parte ricorrente (inclusa la documentazione normativa prodotta), dica il verificatore se rispetto al quesito contestato effettivamente la risposta di cui alla lett. c) nella domanda n.10 inserita nella prova assegnata al candidato Bisignani Edoardo debba considerarsi corretta alla luce del quesito formulato o se invece la stessa si presti ad essere un mero “distrattore” rispetto all'unica risposta da considerarsi corretta secondo quanto predisposto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, ovvero ancora la domanda e tutte le risposte indicate siano da ritenersi errate o scorrette”.*

Per altro verso, sempre in via istruttoria si chiede che l'Amministrazione nel costituirsi in giudizio depositi gli atti ed i documenti in base ai quali sono stati emessi i provvedimenti impugnati e che in mancanza se ne disponga l'acquisizione con ordinanza presidenziale ex art. 65 del D.Lgs. 02.07.2010 n.104, ed in particolare di ordinare l'esibizione in giudizio dei verbali inerenti le procedure di correzione della prova scritta del candidato Bisignani Edoardo.

Essendo quindi il ricorso assistito da *fumus boni juris* e sussistendo, per le ragioni esposte, il *periculum in mora*, con riserva di proporre motivi aggiunti all'esito del deposito in giudizio da parte dell'amministrazione degli atti del procedimento e di ulteriori provvedimenti assunti dalle amministrazioni resistenti, il Sig. Bisignani Edoardo, come sopra rappresentato e difeso chiede l'accoglimento delle seguenti

Conclusioni

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito,

1) in via cautelare, anche a mezzo l'adozione di un provvedimento monocratico da predisporre *inaudita altera parte*, accogliere la domanda di sospensione dell'efficacia sia del provvedimento contenente i candidati ammessi alla prova orale del concorso ordinario per educazione motoria scuola primaria di cui al D.D. n. 1330 del 04.08.2023 nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente, sia dell'esito della prova scritta del concorso educazione motoria scuola primaria D.D. n. 1330 del 04.08.2023 - concorso 2023 per docenti di educazione motoria nella scuola primaria con riferimento alla ripartizione dei posti per la Regione Sicilia ed alla relativa aggregazione territoriale regionale di gestione, nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente per essergli stato attribuito un punteggio di n.68 punti a fronte di n.70 utili per il superamento della prova, ammettendo con riserva il ricorrente Bisignani Edoardo nell'elenco dei candidati a sostenere la prova orale, permettendo all'esito positivo della relativa prova e dell'inserimento nella emananda graduatoria definitiva anche la stipula di contratti;

2) in ogni caso, sempre in via cautelare si chiede l'adozione delle misure preventive ritenute comunque più idonee ordinando in particolare alle amministrazioni convenute l'ammissione con riserva del ricorrente Bisignani Edoardo all'elenco dei candidati allo svolgimento della prova orale, permettendo all'esito positivo della relativa prova e dell'inserimento nella emananda graduatoria definitiva anche la stipula di contratti;

3) nel merito, in accoglimento del promosso ricorso, annullare i provvedimenti impugnati nella parte in cui e sulla scorta dei quali è stata ritenuta non corretta la risposta fornita dal candidato Bisignani Edoardo alla risposta fornita con riferimento al quesito n.10, attribuendo alla soluzione c) validità, efficacia e correttezza rispetto alla traccia della domanda fornita, e quindi n.2 punti;

4) per l'effetto in accoglimento del promosso ricorso riconoscere il corretto punteggio da attribuire alla prova scritta sostenuta dal ricorrente Bisignani Edoardo in n.70 punti anziché i n.68 riconosciuti all'esito della correzione del compito sulla scorta delle direttive ministeriali predisposte.

Il tutto con ogni conseguente statuizione circa gli adempimenti da porre a carico delle Amministrazioni resistenti in esecuzione dell'accoglimento delle promosse domande.


Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.

Si allegano atti e documenti come da separato indice al fascicolo di parte.

Al fine del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia si dichiara che il valore della causa di merito è indeterminato, e che vi è l'esenzione dal relativo versamento in quanto si verte in materia di pubblico impiego ed il ricorrente rientra nella relativa fascia reddituale *ex lege* di esonero come da autocertificazione che si allega unitamente al relativo documento di identità (all.9 e 10).

Barcellona P.G./Roma 05.02.2024

(Avv. Pietro Aloisio)

A dark, stylized digital signature mark, resembling a thick, curved line or a stylized letter 'A', positioned to the left of the digital signature text.

Firmato digitalmente da:

PIETRO ALOISIO

Firmato il 05/02/2024 14:04

Seriale Certificato: 312304088602971735

Valido dal 26/06/2023 al 26/06/2026

ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1